COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

47.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCESCO CASATI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università (1107) . . 3

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 3

FALCUCCI FRANCA, *Ministro della pubblica istruzione* 3

TESINI GIANCARLO, *Relatore* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2618);

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43);

RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807);

ANDÒ ed altri: Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Re-

PAG.

pubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248);

BALESTRACCI ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370);

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531);

TESINI ed altri: interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542);

CASTAGNETTI: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092);

D'ACQUISTO ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556);

RUSSO GIUSEPPE ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria (2695);

PAG.

FIORINO ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2548) . **3**

CASATI FRANCESCO, *Presidente* . . . 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22

ALOI FORTUNATO 7, 15, 21

AZZARO GIUSEPPE **22**

COLUMBA MARIO 7, 8, 11, 19, 22

D'AQUINO SAVERIO, *Relatore* 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 20

FALCUCCI FRANCA, *Ministro della pubblica istruzione* 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22

FERRI FRANCO 7, 11, 16, 18, 19

FIANDROTTI FILIPPO . . . 11, 13, 14, 15, 16, 22

FRANCHI ROBERTO 8, 9, 16

MENSORIO CARMINE 14, 18

POLI BORTONE ADRIANA 10, 13, 16, 19

RALLO GIROLAMO 21

RUSSO FERDINANDO 11, 14

TAMINO GIANNI 6, 9, 10, 14

TESINI GIANCARLO 11, 18

Sull'ordine dei lavori:

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 16

D'AQUINO SAVERIO, *Relatore* 16

FERRI FRANCO 16

FIANDROTTI FILIPPO 16

La seduta comincia alle 18,45.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università (1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università ».

Comunico ai colleghi che abbiamo acquisito il parere della I Commissione affari costituzionali, ma che la V Commissione bilancio, in data 9 luglio scorso, ha nuovamente espresso parere contrario sull'emendamento 13. 1, confermando il precedente parere dato sull'articolo 13. La Commissione si trova quindi a dover esaminare tre diverse possibili alternative: o adeguarsi alla condizione posta con il parere del 2 aprile scorso, espresso dalla V Commissione bilancio, o procedere ad una diversa formulazione dell'articolo, o confermare, infine, il testo già approvato, chiedendo un ulteriore riesame alla predetta Commissione. In proposito, chiedo in primo luogo al relatore di esprimere la sua opinione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Sono favorevole alla terza ipotesi prospettata dal presidente, cioè di chiedere alla V Commissione bilancio un nuovo riesame dell'emendamento già da noi approvato. Potremmo accompagnare tale richiesta evidenziando il fatto che non vi sono oneri aggiuntivi, in quanto quelli eventualmente determinati dalle nuove retribuzioni, fissate in sede contrattuale, troveranno copertura – così come previsto dalla legge-quadro sul pubblico impiego – nell'ambito dello stanziamento preordinato nella legge finanziaria, per far fronte agli oneri appunto derivanti dalla contrattazione nel settore pubblico. E voglio anche ricordare che la Camera ha già approvato una legge riguardante il personale della ragioneria generale dello Stato avente analoghi problemi, e si sono adottati dei parametri che non hanno tenuto conto di osservazioni che pure erano state avanzate al riguardo. Penso quindi che tutto ci autorizzi ad insistere sul testo dell'articolo 13 così come lo abbiamo formulato.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con le considerazioni formulate dal relatore, e ricordo che sul testo dell'articolo 13, approvato dalla Commissione in linea di principio, era stato previamente acquisito il consenso del Tesoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di chiedere alla V Commissione bilancio il riesame del parere espresso il 9 luglio scorso.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Saporito ed altri: Interpretazione, modificazioni, ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione non-

ché sperimentazione organizzativa e didattica (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2618); Fiandrotti: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807); Andò ed altri: Integrazioni dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248); Balestracci ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370); Mensorio ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531); Tesini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542); Castagnetti: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092); D'Acquisto ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556); Russo Giuseppe ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria (2695); Fiorino ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri: « Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica », approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 febbraio 1985; di iniziativa dei deputati Fiandrotti: « Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria »; Russo Ferdinando ed altri: « Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica »; Andò ed altri: « Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica »; Balestracci ed altri: « Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari »; Mensorio ed altri: « Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini »; Tesini ed altri: « Interpretazione

autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati »; Castagnetti: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati »; D'Acquisto ed altri: « Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati »; Russo Giuseppe ed altri: « Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria »; Fiorino ed altri: « Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ».

Ricordo che nella precedente seduta, giovedì scorso, eravamo giunti all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti ed articoli aggiuntivi.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Poiché gli articoli 5 e 6, esaminati nella precedente seduta, sono stati modificati, essendo stati approvati in linea di principio alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi, propongo che sia chiesto un riesame del parere espresso su tali articoli dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che verrà chiesto alle Commissioni affari costituzionali e bilancio il riesame dei pareri espressi sugli articoli 5 e 6.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

L'articolo 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

All'articolo 34, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le norme vigenti per i professori universitari, salvo che per i ricercatori confermati di cui all'articolo 60, per i quali si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo. I trasferimenti avvengono nell'ambito dello stesso raggruppamento; possono altresì avvenire tra raggruppamenti che contengano discipline affini, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale che deve individuare l'affinità tra discipline comprese tra i due raggruppamenti e verificare l'esistenza di specifiche pubblicazioni e di attività didattica svolta dal ricercatore prima della domanda ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo.

8. 1.

IL RELATORE.

Sopprimere l'articolo.

8. 5.

CASTAGNETTI, FINCATO GRIGOLETTO, TESINI.

Al comma 1 sopprimere le parole da: « salvo che » *fino alle parole*: « assistente di ruolo ».

8. 3.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

Al comma 2 sopprimere le parole da: « possono altresì avvenire » *fino alle parole*: « prima della domanda ».

8. 4.

ALOI, RALLO, POLI BORTONE.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

ART. 8-*bis*.

All'articolo 34 il secondo comma è modificato come segue:

« Ai ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione è attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella misura del 50 per cento di quello spettante ai professori della prima fascia ».

8. 01.

TAMINO, RONCHI.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

ART. 8-*bis*.

« Sino a quando sarà entrato in vigore il provvedimento legislativo sullo stato giuridico dei ricercatori universitari previsto dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il trattamento economico del ricercatore universitario confermato è determinato nella misura del 50 per cento di quello spettante al professore universitario di prima fascia a tempo pieno con pari anzianità di servizio ».

8. 02.

COLUMBA.

ART. 8-*bis*.

All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Agli effetti dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, sono tecnici laureati coloro che siano stati originariamente assunti con funzioni di monitore presso scuole dirette a fini speciali, a condizione che siano stati in possesso di diploma di laurea alla data di entrata in vigore della predetta legge ».

8. 03. FRANCHI ROBERTO.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo 8, poiché al Senato è in discussione un provvedimento concernente i ricercatori e quindi è preferibile che la materia sia disciplinata in quell'ambito.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 8 per le motivazioni testé espresse dal relatore.

GIANNI TAMINO. Come già ho avuto modo di rilevare, se l'intenzione del Governo e del relatore è quella di eliminare dal provvedimento in discussione tutti gli articoli che comunque riguardino lo stato giuridico dei ricercatori universitari, in considerazione del fatto che è in discussione al Senato uno specifico disegno di legge, non posso che condividere questa impostazione.

D'altra parte va evidenziato che nel provvedimento sono contenute alcune norme che inevitabilmente si ripercuotono sulle valutazioni che dovremo compiere quando discuteremo del disegno di legge concernente lo stato giuridico dei ricercatori universitari, norme che avranno dirette conseguenze sulla possibilità di progressione in carriera degli attuali ricercatori universitari; infatti ci sarà minor spazio d'accesso poiché abbiamo già stabilito, approvando gli articoli precedenti, il mantenimento in servizio dei professori stabilizzati e si avrà più lentamente que-

sta possibilità. Ci saranno ripercussioni sul numero, sulle progressioni, sull'evoluzione di quei ricercatori che potranno passare nella categoria degli associati; ci saranno ripercussioni sull'accesso alla categoria dei ricercatori.

Le norme che stiamo trattando avranno inevitabilmente ripercussioni sulla situazione dei ricercatori; pur condividendo l'impostazione del Governo e del relatore, ritengo che dovremmo tenere conto di questi aspetti nel senso di non escludere la possibilità di un aggancio dei ricercatori, dal punto di vista economico, nei confronti dell'insieme del corpo docente.

Dobbiamo tenere presente che la normativa in discussione al Senato sullo stato giuridico dei ricercatori non potrà, quasi sicuramente, diventare definitiva prima dell'estate. Ci sembra quindi giusto proporre oggi una normativa parziale per i ricercatori che contempli l'aggancio dello stipendio e la possibilità di optare fra il tempo pieno e quello definito.

Per questi motivi sollecitiamo l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8. 01 e del successivo articolo aggiuntivo 9. 01.

MARIO COLUMBA. Concordo con quanto detto dall'onorevole Tamino sulla opportunità di stralciare dal presente provvedimento tutta la normativa riguardante lo stato giuridico dei ricercatori per rinviarla al momento in cui si esaminerà il disegno di legge organico.

Ci troviamo però in un momento in cui l'università, cercando un equilibrio, deve poter contare pienamente su una categoria quale quella dei ricercatori, agguerrita e organizzata, categoria che fra l'altro costituisce la riserva dei futuri professori. Il Parlamento ed il Governo debbono quindi dare un segnale per modificare l'attuale trattamento economico senza pregiudicare quello che sarà il definitivo stato giuridico e la futura figura del ricercatore nell'ordinamento universitario.

Raccomando quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8. 02 anche perché sono convinto che esaminare adesso questo argomento servirà da guida e da incentivo per quanto riguarda la complessa problematica sullo stato giuridico attualmente in corso di esame al Senato. Si tratta di un momento particolare poiché il numero dei ricercatori universitari rischia all'improvviso di moltiplicarsi in maniera non controllabile per l'ammissione dei medici interni.

FRANCO FERRI. Condivido l'impostazione dell'emendamento 8. 1 presentato dal relatore che coincide con la mia originaria proposta di stralcio.

Ritengo che sia giusto procedere a tale stralcio perché la situazione dei ricercatori è delicata e va affrontata complessivamente sia per quanto riguarda lo stato giuridico che le mansioni e gli sbocchi. In particolare siamo pienamente coscienti del fatto che è necessario prevedere uno sbocco certo per questa categoria; proprio perché non si può giocare con i numeri, la questione della retribuzione deve essere affrontata in relazione alla definizione delle mansioni della categoria.

Abbiamo presentato una specifica proposta di legge nella quale sosteniamo la condizione, il ruolo, le funzioni dei ricercatori per i quali va evitata la condizione di subalternità rispetto alle altre fasce della docenza universitaria. Non ha senso quindi isolare la normativa relativa all'aspetto economico rispetto agli altri punti che sono vitali per lo sviluppo della carriera dei ricercatori. Forse non è molto popolare fare questa affermazione, ma credo che si tratti della proposta più seria che possiamo avanzare nell'interesse dei ricercatori stessi.

FORTUNATO ALOI. Il problema dei ricercatori si è posto a più riprese ed in più occasioni senza trovare risposte adeguate. Da parte nostra abbiamo sollevato una serie di perplessità anche perché non ritenevamo definito dal punto di vista interno lo *status* del ricercatore.

Ovviamente, oggi sorge l'esigenza, anche sulla base della discussione già avvenuta, di trattare tutta questa materia superando la stessa proposta di legge che stiamo esaminando. Un'impostazione del

genere ci trova d'accordo, e ad essa ubbidisce la soppressione dell'articolo, che è stata proposta. Si pone però il problema del trattamento economico, che va considerato in modo molto serio: occorre anche vedere se, affrontandolo in questa sede, non si venga a instaurare un meccanismo che pregiudichi il discorso sullo stato giuridico.

L'importante è prendere in esame le varie qeustioni nell'ambito di una visione globale, cercando di sanare l'attuale situazione dei cercatori, il cui *status* è oggi molto indefinito. È per questo che ci opponiamo alla proposta di soppressione totale dell'articolo 8.

ROBERTO FRANCHI. L'articolo aggiuntivo 8. 03, da me presentato, figura insieme agli altri emendamenti che stiamo esaminando per una questione di progressione numerica, riguardando una modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Con esso si vuol dare ai monitori delle scuole di assistenza sociale, in possesso del diploma di laurea, il riconoscimento del titolo di tecnico laureato, che costituisce una condizione per partecipare all'esame di professore associato.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Devo insistere sul mio emendamento soppressivo dell'intero articolo, consapevole dell'esigenza di una valutazione non parziale ma complessiva delle questioni riguardanti i ricercatori universitari. Prego quindi i presentatori degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi di volerli ritirare, magari trasformandoli in ordini del giorno che costituiscano un indirizzo per la Commissione e un impegno a riesaminare i problemi trattati. In caso contrario, devo esprimere parere contrario sulle proposte di modifica formulate dai proponenti.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore sull'opportunità di sopprimere l'articolo 8, sia per le ragioni già indicate, sia in considerazione del fatto che il Senato sta discutendo, in tempi abbastanza serrati e quindi con prospettiva di sollecita conclusione, sullo stato giuridico dei ricercatori e sui problemi dei ricercatori confermati. Pertanto, anche il trattamento economico dei ricercatori, nella sua dimensione sia qualitativa sia quantitativa, non può essere affrontato e risolto adeguatamente ed equamente se non in relazione a ciò che verrà stabilito dall'altro ramo del Parlamento, circa lo stato giuridico dei ricercatori confermati e dei nuovi ricercatori.

Faccio inoltre osservare che gli articoli aggiuntivi Tamino 8. 01 e Columba 8. 02 sono privi di copertura finanziaria, e ciò bloccherebbe l'*iter* di questa proposta di legge. In particolare, all'onorevole Tamino devo dire che è possibile che alcuni articoli di questo testo abbiano, per così dire, effetti di ricaduta sui ricercatori: ma una cosa è un'ipotesi del genere, ed altra cosa è statuire in termini di stato giuridico dei ricercatori, a prescindere da un disegno unitario.

Mi associo quindi all'invito, formulato dal relatore, a ritirare gli articoli aggiuntivi 8. 01, 8. 02, dichiarandomi sin d'ora disponibile ad accogliere un ordine del giorno che recepisse il contenuto di questi emendamenti e dell'articolo aggiuntivo 9. 01, concernente materia analoga. Quest'ordine del giorno sarebbe senz'altro tenuto presente in sede di definizione, al Senato, della problematica generale dei ricercatori universitari: è ovvio, poi, che potrebbero intervenire su tali questioni delle riserve, una volta che giungesse a questa Camera il testo definito dall'altro ramo del Parlamento.

Parere contrario devo esprimere sull'articolo aggiuntivo Franchi 8. 03, perché trasformerebbe automaticamente i monitori in tecnici laureati, il che è impossibile, e creerebbe, fra l'altro, ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altre figure professionali operanti nelle università.

MARIO COLUMBA. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 8. 02, prendendo atto della disponibilità del Governo ad accogliere

un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

GIANNI TAMINO. Anch'io ritiro l'articolo aggiuntivo 8. 01, accettando di trasformarlo in un ordine del giorno.

ROBERTO FRANCHI. Poiché il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari al mio articolo aggiuntivo 8. 03, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, soppressivo dell'articolo 8, identico all'emendamento Castagnetti 8. 5.

(*È approvato*).

L'articolo 8 si intende pertanto soppresso. Risultano decaduti gli emendamenti Rallo ed altri 8. 3 e Aloi ed altri 8. 4.

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

All'articolo 37, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati ».

(*È approvato*).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 9-*bis*.

L'articolo 38 è modificato come segue:

« Lo stipendio spettante ai ricercatori universitari è pari al 50 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della prima fascia.

La misura del trattamento economico previsto dal precedente comma, è maggiorata del 40 per cento a favore dei ricercatori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si provvede in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo con il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

9. 01. TAMINO, RONCHI.

ART. 9-*bis*.

All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sono aggiunti i commi seguenti:

« Il Ministero della pubblica istruzione verificherà che non esistano fra commissari e candidati situazioni di incompatibilità in base alle norme vigenti per i pubblici concorsi.

È da considerarsi incompatibile la presenza di commissari in commissioni nelle quali siano candidati assistenti o tecnici laureati dello stesso Dipartimento di un commissario d'esame. Per i casi di incompatibilità si procederà alla nomina dei membri supplenti secondo le modalità di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ».

9. 02. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 9-*ter*.

I tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50, n. 3, possono a domanda, da presentarsi entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari.

9. 03. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 9-*bis*.

Il quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è così sostituito:

« I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico. Può essere corrispo-

sto trattamento di missione secondo le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche e integrazioni ».

9. 04. FIANDROTTI, FINCATO GRIGOLETTO, TESINI.

Ritengo inoltre che per analogia di materia sia opportuno esaminare in questa sede anche il seguente articolo aggiuntivo:

« I tecnici laureati, entrati nel ruolo mediante pubblico concorso, in possesso dei requisiti di cui al numero 3 del primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 possono, a domanda, da presentarsi anche subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari ».

10. 01. RUSSO FERDINANDO.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Per l'articolo aggiuntivo Tamino 9. 01. valgono le medesime considerazioni già svolte per l'articolo aggiuntivo 8. 01, sempre dell'onorevole Tamino. Entrambi, essendo strettamente collegati tra loro, potrebbero essere trasformati in un ordine del giorno, che mi dichiaro sin d'ora disponibile ad accogliere.

GIANNI TAMINO. Accolgo l'invito del ministro e, nel ritirare l'articolo aggiuntivo 9. 01, mi riservo di presentare un ordine del giorno che riguardi la materia di cui agli articoli 34 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

ADRIANA POLI BORTONE. Il primo articolo aggiuntivo che abbiamo proposto riguarda la composizione delle commissioni d'esame per la verifica delle condizioni di incompatibilità. In proposito occorre ricordare ancora una volta tutte le disfunzioni che si sono create nel corso dello espletamento degli ultimi concorsi per docente associato; mi riferisco a situazioni assurde, per le quali il gruppo del Movivento sociale-destra nazionale ha presentato alcune interrogazioni, come quando si è verificato che gli idonei fossero quasi esclusivamente gli assistenti o i tecnici laureati che svolgono la propria attività con i tre commissari. Mi rendo conto che questo articolo aggiuntivo è fortemente innovativo rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblici concorsi, ma non credo che responsabilmente si possa continuare ad ignorare quanto è accaduto.

Per ciò che riguarda l'articolo aggiuntivo 9. 03, credo sia il caso di ricordare il susseguirsi dei disegni di legge che sono stati presentati fin dal 1975. Il primo, il n. 612, è addirittura precedente a questa data; poi c'è stato nel 1975 il disegno di legge n. 3656, approvato dalla Camera e poi decaduto per la fine anticipata della legislatura. Il 22 marzo 1977 c'è stato un accordo sindacale e poi, nell'aprile dello stesso anno il disegno di legge n. 622; successivamente sono stati presentati i disegni di legge n. 642 nel 1978, n. 1933 nel 1982, n. 1936 sempre nel 1982, anche questo approvato dal Senato e poi decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere; infine, nel 1983, il disegno di legge n. 57.

Ebbene, in quest'ultimo disegno di legge è scomparsa la figura del tecnico laureato, mentre surrettiziamente sono state introdotte altre figure, inesistenti nei testi precedenti. Ora, poiché per l'assistente esiste la possibilità di transitare nel ruolo dei tecnici laureati, vorrei invocare una condizione di reciprocità almeno per quei tecnici laureati i quali essendo stata riconosciuta loro l'attività didattica e scientifica svolta, sono stati ritenuti idonei, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, a partecipare ai concorsi per associati. Sembra dunque penalizzante la disposizione del disegno di legge n. 2618, che di fatto sottrae ai tecnici laureati prerogative loro attribuite in precedenza dalla legge.

So bene che il Governo, rispondendo in modo breve e sintetico, dirà che quello degli assistenti costituisce un ruolo ad esaurimento, che dunque non può essere impinguato; tuttavia, dovrebbe valere un criterio di equità, in base al quale sembrerebbe giusto mantenere, per chi abbia svolto determinate mansioni, lo *status* già previsto in precedenza, riconoscendo a costoro quell'attività didattica e scientifica che ne ha consentito l'ammissione ai giudizi di idoneità.

FRANCO FERRI. Concordo sostanzialmente con l'articolo aggiuntivo Poli Bortone 9. 03. Come è stato giustamente ricordato, si sono susseguiti una serie di disegni di legge che non sono stati definitivamente approvati spesso per motivi contingenti, cioè per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Qui ci troviamo di fronte al problema dei tecnici laureati che non avendo superato il giudizio di idoneità se domandano di passare ad altra amministrazione si trovano danneggiati.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Faccio presente che si tratta di un ruolo pieno, non ad esaurimento; si tratta quindi di persone che restano.

FRANCO FERRI. Esiste però il problema della equiparazione. Sono comunque dell'opinione che su questo argomento si potrà tornare in seguito; non vorrei che una reiezione compromettesse tale questione. Auspico pertanto che i presentatori ritirino l'articolo aggiuntivo 9. 03 per riproporlo in una sede più opportuna.

FILIPPO FIANDROTTI. Desidero far rilevare che per alcuni tecnici laureati – coloro che non hanno superato il giudizio di idoneità – si viene a delineare una situazione piuttosto anomala poiché non hanno più l'accesso ai fondi per la ricerca (e quindi alla didattica). Si possono immaginare le conseguenze per l'attività universitaria; di fatto queste persone sono costrette ad uscire dall'università date le condizioni umilianti in cui vengono a trovarsi dal momento che non possono svolgere neppure quelle attività che sarebbero loro riservate.

Per questo motivo mi rendo conto delle preoccupazioni espresse dalla collega Poli Bortone con il suo emendamento 9. 03, che mi trova consenziente.

Per quanto riguarda il mio articolo aggiuntivo 9. 04 (che raccomando all'approvazione della Commissione) faccio rilevare che lo stesso tende a soddisfare esigenze sentite dall'intero mondo accademico legate ad uno scambio culturale con altri paesi.

MARIO COLUMBA. Vorrei ricordare che le università hanno largamente utilizzato l'attività dei tecnici laureati quale supporto all'attività didattica vera e propria; in questo senso era logico che il legislatore avesse ammesso i tecnici laureati a sostenere i giudizi di idoneità per professore associato. Non condivido però l'ipotesi di dover seguire la strada del ruolo ad esaurimento per coloro che non abbiano superato il giudizio in questione. A mio avviso il ruolo dei tecnici laureati ha pari dignità di quello dei professori associati ed ha una specifica insostituibile funzione all'interno dell'università. Non capisco quale vantaggio essi avrebbero con l'approvazione dell'emendamento 9. 03.

FERDINANDO RUSSO. Mi dichiaro favorevole al passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari, ed in questo senso ho presentato un articolo aggiuntivo (il 10. 01) analogo nel contenuto a quello presentato dalla collega Poli Bortone.

A mio avviso è necessario favorire la mobilità del personale all'interno dell'Università soprattutto quando vi siano condizioni equivalenti fra due ruoli. Ricordo, per altro, che tale possibilità è già prevista presso altre amministrazioni.

GIANCARLO TESINI. Desidero ricordare che la figura del tecnico laureato non è in discussione, nel senso che si tratta di un ruolo che rimane pienamente valido.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prendeva atto della situazione di fatto che si era verificata fino a quel momento circa le mansioni didattiche svolte dai tecnici laureati riconoscendo la possibilità di transitare nel ruolo degli associati. Oggi, pertanto, non viene a verificarsi la stessa situazione in cui si trovano gli incaricati stabilizzati in quanto - ripeto - la figura del tecnico laureato rimane all'interno dell'Università. Sono pertanto contrario agli articoli aggiuntivi Poli Bortone 9. 03 e Russo Ferdinando 10. 01.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Si sta svolgendo una discussione a favore dei tecnici laureati, ma mi sembra non si comprenda che, qualora gli emendamenti presentati venissero approvati, questo personale verrebbe a paggiorare la propria situazione. Infatti, i tecnici laureati sono del tutto pari ai tecnici assistenti, ed anzi la loro posizione retributiva è migliore; essi hanno inoltre una dignità professionale propria, e sono inseriti in un ruolo riconosciuto anche dalla riforma universitaria.

Sono convinto del fatto che la modifica della legge n. 1107 comporta anche una maggiore responsabilizzazione ed un miglioramento, e perciò condivido e faccio mio l'invito a ritirare l'emendamento 9. 03, rivolto ai presentatori dal collega Ferri. Prego anche l'onorevole Ferdinando Russo di ritirare il suo articolo aggiuntivo 10. 01, sempre al fine di non precludere ulteriori, migliori soluzioni, ed analogo invito rivolgo ai presentatori degli articoli aggiuntivi 9. 02 e 9. 04. In particolare, quest'ultimo emendamento potrebbe determinare oneri finanziari non quantificabili né coperti, bloccando probabilmente l'*iter* di questa proposta di legge.

Qualora i presentatori non volessero accedere alla mia richiesta di ritiro degli articoli aggiuntivi, mi vedrei costretto ad esprimere su di essi parere contrario.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo all'invito rivolto dal relatore ai presentatori degli articoli aggiuntivi. In particolare, l'emendamento 9. 02 è in gran parte pleonastico, perché è ovvio che il Ministero della pubblica istruzione debba verificare che non ci siano situazioni di incompatibilità, in base alle norme vigenti per i pubblici concorsi, fra comimssari e candidati: se esistono norme del genere, il rispetto della legge non può essere messo in discussione. La seconda parte di quest'emendamento, poi, non è accettabile, perché viene a configurare ipotesi - per altro non precisate - di disposizioni non conformi alle norme vigenti per i pubblici concorsi, o in esse non comprese. E non si vede come e perché possano essere previste norme specifiche, diverse da quelle di carattere generale che disciplinano i pubblici concorsi. Se pertanto si dovesse insistere sull'emendamento, dovrei esprimere parere contrario.

Per quanto riguarda le questioni concernenti i tecnici laureati, penso che occorra dissipare degli equivoci. Quando si è approvato il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, si è constatato che i blocchi dei concorsi per assistenti avevano di fatto determinato l'utilizzazione dei tecnici laureati, per l'assolvimento di compiti di spettanza non di costoro, ma appunto degli assistenti. Quella situazione di fatto, in deroga allo *status* ed alle funzioni proprie dei tecnici laureati, è stata considerata dal legislatore, ed a costoro è stata riconosciuta la possibilità di presentarsi al giudizio di idoneità per professore associato.

Ora, invece, si propone la possibilità di passare a domanda da un ruolo, che è definito come stabile e che ha una piena dignità (perché il citato decreto n. 382 fissa le competenze del tecnico laureato, che è responsabile della gestione e della manutenzione dei laboratori, cosicché esso costituisce senz'altro una figura stabile, ai fini del funzionamento dell'università) al ruolo degli assistenti, che è ad esaurimento. Ritengo quindi, onorevole Poli Bortone, che in questo caso non si possa invocare il criterio della reciprocità. Infatti, gli assistenti che non avessero rite-

nuto opportuno presentarsi al giudizio di idoneità erano posti in condizione di scegliere tra il permanere nel proprio ruolo o passare in quello dei tecnici laureati, non ad esaurimento ed avente una sua precisa funzione: si trattava quindi di una opzione a favore degli assistenti. Al contrario, il passaggio inverso non è proponibile, in quanto il ruolo dei tecnici laureati è stabile, e non ad esaurimento: il principio di reciprocità potrebbe valere qualora entrambi i ruoli fossero ad esaurimento.

Aggiungo poi delle considerazioni relative alla copertura. Se prevedessimo il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti, si dovrebbero coprire i posti così resi disponibili con altrettanti tecnici laureati (poiché l'università ha bisogno di questo tipo di personale), prevedendo la relativa copertura finanziaria.

Mi sia poi consentito osservare che certe posizioni si possono oggi considerare ampiamente superate: non ha senso parlare di offesa alla dignità perché uno svolge le mansioni di tecnico laureato, semmai bisognerebbe accusare certi professori che abdicano alle proprie funzioni, al proprio ruolo, chiedendo ad altri di svolgere compiti che non competono loro.

FILIPPO FIANDROTTI. Questo è quello che succede, infatti!

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ma non possiamo basarci su talune situazioni distorte per prendere decisioni importanti come queste, non possiamo continuare a pensare di affrontare i problemi dell'università sotto questo profilo.

Per tutte le ragioni che ho esposto, e che sono del tutto obiettive, invito ancora una volta i presentatori a ritirare i propri emendamenti, facendo presente che la posizione del Governo è ad essi fermamente contraria e che, mancando per alcuni la copertura finanziaria, si rischierebbe di ostacolare l'approvazione della proposta di legge.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Fiandrotti 9. 04, chiedo ai presentatori di ritirarlo, poiché nella sede in cui si sta discutendo dello stato giuridico dei ricercatori si sta elaborando un'ipotesi alternativa per cui il personale della prima e seconda fascia, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, potrà essere impegnato per periodi più ampi di quelli previsti nella legge n. 382, per attività esclusivamente di ricerca.

Prevedere invece che per qualsiasi attività di ricerca sia dovuto il trattamento di missione sembra eccessivo, quanto meno dovrebbe essere studiato un meccanismo di garanzia della spesa.

ADRIANA POLI BORTONE. Insisto per la votazione dell'articolo aggiuntivo 9. 02. Ritiro invece l'articolo aggiuntivo 9. 03, ma non certo per le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo o, tanto meno, dal relatore, secondo il quale la mia proposta addirittura comporterebbe minori uscite di bilancio; il relatore, infatti, ha affermato che i tecnici laureati si troverebbero in posizione economicamente vantaggiosa rispetto a quella degli assistenti e dunque il loro passaggio di ruolo darebbe un risultato economico positivo.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore.* Quelli lasciati liberi dai tecnici laureati rimangono pur sempre posti in organico, che vanno coperti e che dunque pesano sul bilancio.

ADRIANA POLI BORTONE. Ricordo che abbiamo proposto il passaggio esclusivamente per quei tecnici che già svolgevano didattica e che, proprio per lo svolgimento di quella mansione, era loro riconosciuta per legge la possibilità di accedere ai concorsi. Se ancora nell'università esistono persone che esaltano l'aspetto didattico, anche se costoro possono essere definiti utopisti, lasciamo spazio all'utopia rispetto al calcolo economico ed alle prospettive di carriera, non impedendo determinati passaggi di ruolo.

FILIPPO FIANDROTTI. Accogliendo lo invito del Governo, ritiro l'articolo aggiuntivo 9. 04.

FERDINANDO RUSSO. Anch'io accetto l'invito del Governo e ritiro l'articolo aggiuntivo 10. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo Poli Bortone 9. 02.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

L'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articolo aggiuntivo:

Sopprimere l'articolo.

10. 1. TAMINO, RONCHI.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 10.

L'articolo 50 va interpretato nel senso che possono essere inquadrati a domanda nel ruolo dei professori associati i ricercatori confermati con libera docenza confermata e con almeno un triennio di insegnamento nella scuola di specializzazione e che abbiano già superato il giudizio idoneativo per professore associato.

10. 2. MENSORIO.

ART. 10-*bis*.

All'articolo 50, comma secondo, dopo le parole: « I professori incaricati » aggiungere: « anche supplenti ».

10. 01-*bis*.

FIANDROTTI, FINCATO GRIGOLETTO.

GIANNI TAMINO. Con il nostro emendamento chiediamo la soppressione dell'articolo 10 che, ribadendo quanto già previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382, non trova giustificazione. Infatti, da una parte questa norma è superata dai fatti, dall'altra, così come formulata, ci trova contrari perché preclude la possibilità in prospettiva per i giudizi di idoneità; dunque, una norma restrittiva che dovrebbe essere invece di segno contrario, proprio perché bisogna tener conto che sono passati cinque anni dall'approvazione di quel decreto e nel frattempo si sono create situazioni per cui il disposto dell'articolo 50 è di fatto superato.

CARMINE MENSORIO. Desidero richiamare l'attenzione di questa Commissione sull'emendamento 10. 2, con il quale si tenta di recuperare una figura di docente non contemplata dalla proposta di legge in esame: il docente che abbia superato anche il giudizio di idoneità, avendo i titoli necessari, ed abbia ottenuto il giudizio positivo della commissione. Infatti, se è vero che il principio informatore di questo provvedimento è quello di eliminare le carenze e di colmare le lacune del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, è allora necessario soffermarsi sui casi particolari; si tratta di un piccolo numero di docenti che, pur avendo i necessari requisiti positivi, sono di fatto « sospesi nel vuoto ». Dunque una lacuna da colmare per cui raccomando calorosamente l'approvazione dell'emendamento 10. 2.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Il relatore è contrario all'ipotesi soppressiva dell'articolo 10 il cui mantenimento giustifica, tra l'altro, anche il parere contrario che esprimo sull'emendamento Mensorio 10. 2. Se vogliamo – come dobbiamo – restare nello spirito del decreto presidenziale n. 382, va subito detto che non è imputabile ad una dimenticanza che le categorie cui l'emendamento Mensorio fa riferimento non siano comprese in quella normativa. La legge non consentiva che po-

tessero essere inquadrati a domanda i soggetti citati nell'emendamento 10. 2, e l'articolo in questione chiarisce, in maniera definitiva, che l'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati, è tassativa e non consente assimilazioni o quiparazioni di altre categorie.

Per quanto riguarda l'emendamento 10. 01-*bis*, sarei grato all'onorevole Fiandrotti, firmatario, se volesse brevemente illustrarlo.

FILIPPO FIANDROTTI. L'emendamento 10. 01-*bis* ha lo scopo di far accedere agli stessi giudizi di idoneità cui sono ammessi i professori incaricati anche coloro che, al pari di questi, hanno svolto lo stesso servizio e maturato la stessa anzianità.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Per le stesse motivazioni di carattere generale, espresse per l'emendamento Mensorio, il relatore è contrario all'emendamento Fiandrotti e ricorda che proprio per disposizioni di legge fu escluso che i supplenti fossero ammessi ai giudizi di idoneità.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Tamino, se lei insiste nel suo emendamento soppressivo dell'articolo 10, devo dichiararmi contraria proprio in osservanza dello spirito dell'articolo 50 del decreto presidenziale n. 382 che ha fissato, in modo esplicito, le categorie di docenti per i quali prevedere il giudizio di idoneità ai fini dell'inquadramento ad associati. Nei fatti, si è verificato che talune università abbiano dato documentazioni non rispettose dello spirito della lettera dell'articolo 50, sicché alcuni docenti sono stati ammessi con riserva. Dunque, o ci atteniamo all'articolo 50, e per coerenza approviamo l'articolo 10, così da evitare che attraverso contenziosi si giunga a modificare ciò che in esso è previsto, ovverosia ampliare la fascia di coloro che sono ammessi ai giudizi di idoneità per essere inquadrati come associati, oppure apriamo una porta che non so come potremmo chiudere.

Ritengo che l'articolo 10 debba restare così com'è, ed è per tale motivo che esprimo parere contrario agli emendamenti Tamino 10. 1 e Mensorio 10. 2 nonché all'articolo aggiuntivo Fiandrotti 10. 01-*bis* perché – ripeto – i professori incaricati stabilizzati o equiparati in base a leggi precedenti attengono ad un particolare *status* e la condizione di supplenza è assolutamente marginale, soprattutto se rapportata alla situazione di altre figure che potrebbero, per ragioni ben più valide, avanzare titoli per essere inquadrate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tamino 10. 1, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Mensorio 10. 2.

FORTUNATO ALOI. Signor presidente, signor ministro, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Mensorio perché ritiene che l'articolo 10 consenta una integrazione, anche in considerazione del fatto che l'aver ammesso con riserva una categoria di operatori nell'ambito delle università è un elemento che prevede in sé la possibilità, per gli stessi, dell'acquisizione di un diritto. Quindi, il ricercatore confermato con libera docenza e con un triennio d'insegnamento nelle scuole di specializzazione e che abbia superato il giudizio idoneativo a professore associato ha diritto ad essere inquadrato a domanda nel ruolo dei professori associati. La *ratio* del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non può arrivare al punto di disconoscere diritti ormai acquisiti.

Questo è il motivo per il quale il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Mensorio 10. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mensorio 10. 2, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Fiandrotti 10. 01-*bis*.

FILIPPO FIANDROTTI. Insisto sul mio articolo aggiuntivo (non accogliendo quindi l'invito del relatore a ritirarlo) anche se mi rendo conto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, che trovo corrette. In realtà l'articolo 10, che la Commissione ha testé approvato, mi sembra un vero e proprio mostro giuridico, soprattutto dal punto di vista della formulazione che trovo rasentare la forzatura giuridica quando esclude in maniera tassativa l'applicazione di determinati criteri.

FRANCO FERRI. Dichiaro di votare contro l'articolo aggiuntivo Fiandrotti 10. 01-*bis*.

ADRIANA POLI BORTONE. Voterò a favore dell'articolo aggiuntivo Fiandrotti 10. 01-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo Fiandrotti 10. 01-*bis*, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Sull'ordine dei lavori.

FILIPPO FIANDROTTI. Desidero, a questo punto della discussione, che la Commissione deliberi l'ora in cui concludere la seduta odierna rinnovando, contemporaneamente, l'invito a prendere tale decisione all'inizio di tutti i nostri lavori.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che l'*iter* del provvedimento al nostro esame è stato lungo e faticoso. Stiamo procedendo inoltre a votazione in linea di principio su emendamenti sui quali la Commissione affari costituzionali dovrà inviarci il prescritto parere. Invito pertanto i colleghi a compiere uno sforzo per concludere entro oggi questa fase della discussione per poter avere il parere della I Commissione entro la fine di questa settimana e concludere, definitivamente, l'esame del provvedimento.

FRANCO FERRI. Ribadisco anch'io l'esigenza di approvare il provvedimento entro questa settimana.

PRESIDENTE. Propongo di proseguire i lavori fino alle ore 21, salvo verificare, a quel punto, la concreta possibilità di esaurire oggi stesso la discussione di tutti gli articoli. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previste nel primo comma dell'articolo 37.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

« I professori associati che hanno prestato almeno 3 anni di servizio ininterrotto come associati o come incaricati stabilizzati nella facoltà di appartenenza possono essere chiamati a coprire per tra-

sferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma:

a) i posti corrispondenti ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'anno accademico 1984-1985 da professori incaricati della stessa materia, o di materia compresa nel medesimo raggruppamento, che siano decaduti dall'incarico a norma dell'articolo 52;

b) i posti di professore associato compresi nell'organico iniziale previsto dall'articolo 20, secondo comma, che si siano resi comunque vacanti ».

11. 2. FERRI.

ART. 11-*bis*.

All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sopprimere le parole: « né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali », e aggiungere il comma seguente:

« I titolari di borse di studio di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno diritto alla valutazione, ai fini del trasferimento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle università ».

11. 3. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-*bis*.

I medici interni di cui alla lettera *i*) dell'articolo 58 in possesso di delibera nominativa del Consiglio di facoltà possono partecipare ad una tornata suppletiva idoneativa in attuazione del disposto di cui al primo comma del medesimo articolo 58.

11. 01. MENSORIO, VITI.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-*bis*.

I medici interni di cui alla lettera *i*) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facoltà, nonché coloro che sono risultati vincitori di pubblico concorso bandito dai Consigli di amministrazione delle Università per sopperire alle esigenze delle Cliniche ed Istituti di cura già soddisfatte da medici interni o equiparati nominati successivamente ricercatori possono partecipare a due tornate di giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati secondo le modalità previste dall'articolo 59 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

11. 02. IL GOVERNO.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo ritira l'articolo aggiuntivo 11. 02 e lo presenta in una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo presenta la seguente nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 11. 02:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-*bis*.

I medici interni di cui alla lettera *i*) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà, adottata entro il 1° agosto 1980, in possesso del requisito dell'anzianità di servizio previsto nel citato articolo 58 e che non abbiano già partecipato ai due normali giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di ricercatori universitari, nonché coloro che sono risultati vincitori di pubblico concorso bandito dai consigli di amministrazione delle università per sopperire alle esigenze delle cliniche ed istituti di cura già soddisfatte da medici interni o equiparati nominati successivamente ricercatori, possono partecipare a due tornate suppletive dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati secondo le

modalità previste dall'articolo 59 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

11. 02-*bis*. GOVERNO.

CARMINE MENSORIO. Prendendo atto della proposta di emendamento formalizzata dal Governo - che viene a riconoscere le legittime rivendicazioni dei medici interni, assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà - ritiro il mio articolo aggiuntivo 11. 01, dichiarandomi più che soddisfatto della soluzione adottata.

GIANCARLO TESINI. Desidero riprendere alcune argomentazioni già svolte nella scorsa seduta, che non mettono in discussione la validità dei motivi portati dal Governo, ma solo l'opportunità che un tale problema venga affrontato o risolto in questa sede.

Vi sono almeno due ragioni che mi sembra consiglino un ulteriore momento di riflessione. La prima consiste nella mancanza di una conoscenza esatta del numero dei medici interni presi in considerazione, che verrebbero ad entrare nel ruolo dei ricercatori confermati, appesantendo quindi la situazione già oggi esistente. Proprio perciò gradirei avere dei dati in proposito. La seconda ragione si riferisce al fatto che, tutte le volte che affrontiamo problemi riguardanti la facoltà di medicina, emerge l'esistenza di figure che, per il loro contenuto professionale, si differenziano nettamente rispetto a quelle delle altre facoltà. Mi domando quindi se non sia il caso di fare emergere la specificità di tali figure: questi medici interni, infatti, hanno poco dei ricercatori, e sono piuttosto configurati come assistenti medici tanto è vero che si parla qui anche di medici per esigenza di assistenza e di cura.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Le preoccupazioni circa le dimensioni del fenomeno, ora avanzata dal collega Tesini, sono state tenute presenti anche dal Governo, e recepite nella nuova formulazione dell'articolo da esso proposto, laddove l'emendamento 11. 02-*bis* introduce, rispetto al precedente 11. 02, la specificazione: « adottata entro il 1° agosto 1980 ». Con ciò si vuole evitare che altro contenzioso possa giocare in favore della determinazione di posizioni positive in casi che si sono venuti a creare successivamente, e sono stati riconosciuti dalla nota sentenza della Corte costituzionale. Inoltre, in tal modo si è voluto limitare a poche centinaia di persone il diritto a questo passaggio.

FRANCO FERRI. Riconosco che il Governo ha fatto doverosamente la sua parte, di fronte ad una sentenza per esso stesso coattiva. Devo tuttavia ribadire le preoccupazioni già esposte nella discussione finora svolta, circa una soluzione che sembra non corrispondere alla complessità del problema. Si tratta di un argomento non facilmente risolvibile, e non vedo come si possa pensare di risolverlo oggi semplicemente come un emendamento del Governo.

In primo luogo, intanto, non siamo riusciti a sapere quanti sono i medici interni interessati alla nuova normativa, e inoltre non è chiaro il titolo in base al quale essi sono stati assunti: anzi, abbiamo messo in discussione il modo con cui le delibere di assunzione erano state formulate, molte volte « ora per allora ».

Aggiungo che c'è da valutare il problema dell'inserimento di questi medici interni delle università nel quadro dei ricercatori confermati. Si tratta qui di posti aggiuntivi: ma quanti saranno ? Dovremmo anche stabilire norme di bilancio molto precise: ma andranno a scapito dei ricercatori già esistenti ?

C'è poi da valutare il problema delle prospettive: sappiamo che le questioni inerenti gli sbocchi e il ruolo giuridico dei ricercatori confermati si sono arenate intorno al rapporto tra il complesso di costoro e i ricercatori di medicina, e che esiste un rapporto assolutamente squilibrato a favore delle facoltà di medicina.

Su tutta questa problematica avevamo molto discusso nel corso della VIII legislatura senza però giungere a delle soluzioni; siamo disponibili a continuare a di-

scutere, ma ci dichiariamo contrari a definire i problemi in questa sede, in modo da evitare soluzioni dannose per qualche categoria, e da procedere invece ad un approfondimento di questioni che, come ho detto, sono piuttosto complicate.

Per quanto riguarda l'emendamento 11. 2, devo dire che esso concerne le procedure di trasferimento dei professori associati; questi spostamenti erano stati bloccati, per evitare lo svuotamento delle piccole università a vantaggio di quelle grandi. Con l'emendamento presentato vogliamo ora consentire il trasferimento di quei professori associati che hanno presentato almeno tre anni di servizio ininterrotto, e di farlo in quei posti che siano stati lasciati liberi.

PRESIDENTE. Devo farle presente, onorevole Ferri, che il suo emendamento 11. 2 può considerarsi assorbito dall'articolo aggiuntivo Rallo 5. 03, riformulato dal Governo, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

In ogni caso, poiché dobbiamo ancora votare l'articolo 5-*bis* in via definitiva, se permangono alcuni punti divergenti, in quella sede potranno essere apportate le modifiche ritenute necessarie.

FRANCO FERRI. Dopo la precisazione del Presidente, ritiro il mio emendamento, considerandolo assorbito dall'articolo aggiuntivo Rallo 5. 03.

MARIO COLUMBA. L'articolo aggiuntivo 11. 02-*bis* del Governo desta in me alcune perplessità e, alle preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Tesini e Ferri, vorrei aggiungere alcune brevi considerazioni, in base alle quali propongo un momento di ripensamento, nel senso che il problema potrà essere affrontato in modo più organico in altra sede.

Senz'altro il ministro sa che la distribuzione dei MIUCA non è uniforme sul territorio nazionale, né da università a università, pertanto, anche se non intendo discutere sul piano giuridico le sentenze della Corte costituzionale, quale cittadino comune mi stupisco dal fatto che un comportamento illecito – perché i consigli di facoltà non hanno il potere di assumere e le assunzioni sono state fatte in dispregio di esplicite raccomandazioni dei consigli d'amministrazione – non solo ricada sulle spalle di chi non ha alcuna responsabilità, ma possa essere assunto come modello.

Per quanto riguarda poi la distribuzione tra le diverse sedi universitarie, si potrebbe prevedere una diversa dislocazione territoriale dei medici interni. In tal senso intendo presentare un subemendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Columba ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo 11. 02-*bis*:

All'articolo aggiuntivo 11. 02-bis *aggiungere il seguente comma*:

« Il Ministro della pubblica istruzione provvederà con proprio decreto a ripartire i ricercatori nominati per effetto del presente articolo tra le università, sulla base delle effettive esigenze della ricerca e della didattica in ciascuna sede ».
0. 11. 02-*bis*. 1.

ADRIANA POLI BORTONE. L'emendamento 11. 3 riguarda la valutazione del trattamento di quiescenza degli anni di servizio prestati in università italiane da parte di titolari di borse di studio. Si tratta di estendere la facoltà di riscatto ai fini pensionistici già prevista per gli assegnisti, che svolgono le medesime funzioni dei borsisti.

In proposito va considerato che in passato le borse di studio non sono state soggette al regime pensionistico proprio dell'INPS ed allora occorre definire la figura del borsista nell'ambito dell'università, tenendo presente che ad esso era preclusa ogni altra attività lavorativa e di conseguenza la possibilità di essere iscritto presso un istituto assicurativo.

La nostra richiesta si colloca a fronte dell'emendamento del Governo di cui abbiamo discusso poc'anzi, per il quale si è parlato di un centinaio di ricercatori,

senza che fosse precisato il numero. Dunque, considerando che per i borsisti si chiede soltanto la possibilità di riscatto degli anni di servizio prestati, e per di più con determinati vincoli, non credo che sorgano grandi difficoltà ad accedere a tale richiesta, considerando che la figura di borsista comportava l'obbligo di declinare qualsiasi proposta di lavoro e quindi l'impossibilità di rientrare in un regime pensionistico.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Il relatore si dispiace di dover insistere nello stesso parere dato in sede informale ed aggiunge che seppure moralmente la situazione sottolineata nell'emendamento Poli Bortone è condivisibile, in realtà il diritto alla valutazione per i titolari di borse di studio cui l'emendamento si riferisce non è accettabile sul piano giuridico poiché la borsa di studio non è equiparabile al rapporto di lavoro continuativo. Tra l'altro, un tale riconoscimento comporterebbe una valutazione di bilancio in un diverso quadro economico. Esprimo invece parere favorevole all'emendamento del Governo 11. 02-*bis* ed al subemendamento Columba considerando quanto mai opportuna la ripartizione dei ricercatori tra le università sulla base delle effettive esigenze della ricerca e della didattica di ciascuna sede.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda lo emendamento del Governo, cioè l'articolo aggiuntivo 11. 02-*bis*, tengo anzitutto a chiarire che esso non scaturisce da una iniziativa autonoma dell'esecutivo: è un atto dovuto, e se in linea di principio si può discutere la sua applicazione, in linea pratica confermo l'opportunità di mantenerlo nella dizione proposta.

Le considerazioni dell'onorevole Tesini possono essere condivisibili solo se riferite ai criteri di utilizzazione dei ricercatori confermati, e questa è materia oggetto del disegno di legge in discussione al Senato. Del resto, la delibera della Corte costituzionale ed il parere del Consiglio di Stato ci obbligano a consentire ai medici interni delle università di partecipare ai giudizi di idoneità.

L'inserimento della disposizione in questa sede permetterà d'altra parte di adeguare coerentemente il disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori universitari, attualmente in discussione al Senato.

Il Governo ritiene quindi conveniente adempiere a quello che considera un atto dovuto, tanto più che nella nuova formulazione dell'emendamento si è ritenuto di dover tenere conto delle preoccupazioni espresse in questa sede, tant'è che si fa riferimento a delibere introdotte entro il 1° agosto 1980. Dunque, quanto alle dimensioni del fenomeno, la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo restringe sensibilmente la platea degli interessati, ed anche sotto questo profilo è pertanto opportuno concludere la questione onde evitare che ulteriori pressioni portino ad una interpretazione più estensiva.

Il Governo accetta il subemendamento dell'onorevole Columba, perché ritiene che in alcune facoltà vi sia, effettivamente, una concentrazione della categoria in questione e che opportuno sia quindi ripartire i ricercatori sulla base delle esigenze della ricerca e della didattica.

Concludendo, invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul testo dell'articolo aggiuntivo 11. 02-*bis*, e nel concordare con quanto rilevato circa la specificità delle figure operanti nell'ambito della facoltà di medicina, assicuro che la questione sarà affrontata nel corso della discussione avviata dal Senato.

Per quanto riguarda l'emendamento Poli Bortone 11. 3, esprimo su di esso parere contrario per considerazioni di carattere giuridico che considero risolutive. Infatti, se configuriamo le borse di studio come aventi titolo a valutazioni in termini di quiescenza e previdenza, introduciamo un'alterazione della natura della borsa di studio che, in questo caso, verrebbe ad assumere il carattere di rapporto di lavoro, e questo mi pare contrario al principio che è alla base della conces-

sione della borsa di studio. Naturalmente si potrà fare un discorso a parte per una migliore quantificazione delle borse di studio medesime, soprattutto per quanto riguarda il periodo in cui i nuovi medici dovranno essere messi in condizione di poter svolgere proficuamente il loro lavoro.

FORTUNATO ALOI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento Poli Bortone 11. 3. Sono convinto, infatti, che le argomentazioni svolte dalla collega avrebbero dovuto far scaturire una certa meditazione (ma ciò non si è verificato né da parte del relatore, né da parte del Governo). Ricordo che nell'ordinanza ministeriale ci si riferiva all'attività didattica e scientifica svolta dai titolari delle borse di studio da valutare come servizio scolastico.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Anche il diploma di perfezionamento viene valutato ai fini degli incarichi o delle supplenze, ma questo non significa che il periodo del corso di perfezionamento sia considerato come servizio. Si tratta semplicemente di un titolo scientifico.

FORTUNATO ALOI. Se mi consente intendevo riferirmi al riconoscimento di una attività prestata anche in prospettiva a fini pensionistici. Resta il fatto che si sta perdendo l'occasione di utilizzare questo momento per eliminare situazioni di sperequazione. Certamente è un fatto che l'attività svolta come borsista abbia reso incompatibile qualsiasi altro tipo di attività riconoscibile a fini pensionistici.

Per questi motivi il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Poli Bortone 11. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Poli Bortone 11. 3, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

GIROLAMO RALLO. Il ministro ha testé dichiarato che il suo articolo aggiuntivo 11. 02-*bis* è il frutto di un atto dovuto. Faccio osservare che lo stesso trattamento si sarebbe dovuto riservare nei confronti di tante altre categorie « cassate » con un colpo di spugna, come se non esistessero.

Si arriva all'assurdo di una « confessione » da parte del Governo circa il fatto di non conoscere realmente il numero delle persone interessate alla presentazione dello stesso testo governativo. Mi domando: non vi sono gli estremi per un rinvio alla Commissione bilancio ? Mi sembra grave la scarsa conoscenza da parte del Governo e di coloro che sostengono questo tipo di emendamento.

È stato poi osservato (e ritengo giustamente, nonostante l'approvazione del subemendamento Columba) che si creano problemi di una certa gravità riguardanti la distribuzione dei ricercatori nelle varie facoltà. Vorrei quindi sapere – proprio in relazione al fatto che suppongo verrà approvato anche l'emendamento 11. 02-*bis* del Governo – se il principio della mobilità è posto nel senso che il ricercatore può essere trasferito da una qualsiasi facoltà ad un'altra, o da una università ad un'altra. È chiaro comunque che, dopo le molte riserve espresse su questo argomento, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Vorrei precisare che la copertura finanziaria c'è, nel senso che sono disponibili circa 900 posti liberi di ricercatore che non sono stati banditi...

GIROLAMO RALLO. Ma questi vengono sottratti ai 6 mila previsti !

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* È chiaro che questa operazione si compie nell'ambito degli organici fissati per legge: si tratta di un dato

obiettivo e ovvio. Sarà poi nell'ambito del disegno di legge sui ricercatori, in discussione al Senato, che verrà affrontato il problema di una eventuale revisione degli organici: ma, allo stato attuale, i posti di ricercatore liberi e non utilizzati verranno assorbiti da questo articolo.

Per quanto riguarda i trasferimenti, preciso che essi avverranno evidentemente da una università all'altra, ma sempre nell'ambito della facoltà di medicina. È anche chiaro che questo ulteriore numero di ricercatori dovrà essere utilizzato per un riequilibrio delle facoltà di medicina delle varie università, infatti, coloro che sono stati rispettosi delle norme non devono essere puniti due volte: la prima perché non hanno svolto funzioni arbitrarie e la seconda perché non sono stati « capaci » (tanto per usare un eufemismo) come altri di procurarsi risorse di organico, e quindi oggi risultano penalizzati.

FILIPPO FIANDROTTI. Si sa quanti saranno questi ricercatori ?

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Poiché si è introdotto il riferimento alle delibere di assunzione adottate entro il 1° agosto 1980, si tratterà di un centinaio di persone.

GIUSEPPE AZZARO. Concordo con il subemendamento Columba, ma ritengo che dovrebbero essere meglio definiti, e comunque predeterminati, i criteri in base ai quali il ministro della pubblica istruzione dovrà procedere. Diversamente, un ricercatore qualsiasi – ma non si sa quale – potrebbe essere ridistribuito nel territorio in base a determinati criteri: ma quali ? L'anzianità, la funzione ? Ad esempio, un ricercatore incardinato nell'università di Roma e che magari sta procedendo ad una ricerca, può essere mandato, per decreto del ministro, all'università di Catania, dove vi è una carenza nel settore ? Si dà, cioè, al ministro il potere discrezionale, tramite decreto, di operare una redistribuzione sul territorio ? Non vorrei insomma, signor ministro, che lei incontrasse eccessiva difficoltà nell'espletare questi suoi compiti; il Consiglio nazionale universitario, potrà fornire un parere, ma le scelte dovrà farle lei, e in base a quali criteri ?

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Se ci si preoccupa del fatto che i poteri connessi all'emendamento presentato dal Governo siano troppo discrezionali, penso che il testo possa essere ulteriormente puntualizzato nel senso di prevedere che la ripartizione dei ricercatori avvenga sulla base dei criteri indicati dal Consiglio nazionale universitario.

PRESIDENTE. Il Governo propone la seguente integrazione del subemendamento Columba 0. 11. 02-*bis*:

Dopo le parole: « in ciascuna sede » *aggiungere le altre*: « sulla base dei criteri indicati dal CUN ».

MARIO COLUMBA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Columba 0. 11. 02-*bis* con l'integrazione testé letta.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11. 02-*bis* del Governo, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Propongo ora di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione delle proposte di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 21,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO